Forum

Biopolitica e biodiritto nell'atto singolare di concessione straordinaria della cittadinanza ad Alfie Evans

Barbara Pezzini
Professoressa ordinaria di diritto costituzionale, Università degli Studi di Bergamo. Mail: barbara.pezzini@unibg.it

La discussione italiana intorno agli ultimi giorni della breve vita di Alfie Evans è stata segnata in modo del tutto peculiare dall'atto di conferimento al bambino inglese della cittadinanza italiana "*in considerazione dell'eccezionale interesse per la Comunità nazionale*" (con d.P.R. del 24 aprile 2018). La concessione della cittadinanza era stata resa nota il giorno precedente attraverso un comunicato della Farnesina che annunciava, non senza una certa approssimazione, che "*I ministri Alfano e Minniti hanno concesso la cittadinanza italiana al piccolo Alfie. In tale modo il governo italiano auspica che l'essere cittadino italiano permetta, al bambino, l'immediato trasferimento in Italia*", anticipando e dando per scontato il seguito provvedimentale di quello che, in quel momento, era semplicemente un atto di iniziativa concertato tra i ministri dell'interno e degli esteri, che avrebbe dovuto essere perfezionato ai sensi dell'art. 9, co. 2, l. 92/1991 (*"Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, la cittadinanza può essere concessa allo straniero quando questi abbia reso eminenti servizi all'Italia, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato"*).

Alfie Evans, nato il 9 maggio 2016, era ricoverato dal dicembre 2016 presso l'Alder Hey Children's Hospital di Liverpool, dove è deceduto il 28 aprile 2018, per una patologia neurodegenerativa sconosciuta che ne aveva irreversibilmente compromesso il tessuto cerebrale. Autorizzati da una serie di provvedimenti giudiziali, il 24 aprile i medici curanti avevano proceduto al distacco dalle apparecchiature che lo mantenevano in vita, sul presupposto che il prolungamento dei trattamenti medici, diventato un inutile accanimento terapeutico, non fosse rispondente ai *best interests* del bambino. In ciò si erano scontrati con la strenua opposizione dei genitori, che avevano coagulato intorno a sé un ampio sostegno mediatico, legale e di mezzi per trovare strutture alternative che accogliessero Alfie e per percorrere tutte le tappe di una battaglia legale volta ad affermare il proprio diritto di decidere sul trattamento del proprio bambino (in particolare sull'ipotesi di ottenere il trasferimento presso altra struttura ospedaliera all'estero). La concessione della cittadinanza italiana interviene nel momento in cui, da un lato, nel Regno Unito è stato respinto dalla Corte d'appello l'ultimo ricorso dei legali dei genitori e, dall'altro, l'ospedale Bambino Gesù di Roma (struttura ospedaliera di alta specializzazione pediatrica appartenente al Vaticano) ha manifestato la sua disponibilità ad accogliere Alfie.

Sia i tempi che le modalità della concessione della cittadinanza sono apparsi tali da produrre una sorta di *corto-circuito tra biopolitica e biodiritto*, spingendomi ad indagare – per quanto possibile in queste brevi osservazioni e sulla base delle sole comunicazioni reperibili presso i siti ufficiali del governo e della presidenza della repubblica – i *presupposti*, il *contenuto* e gli *effetti* di questo atto del governo singolare e straordinario non solo dal punto di vista della previsione normativa, ma anche della frequenza statistica, che registra pochissimi casi di concessione della cittadinanza ex art. 9, co. 2, e piuttosto in relazione al presupposto di servizi eminenti resi dal destinatario allo Stato che non, come

Downloaded from www.biodiritto.org.
ISSN 2284-4503

nel caso di specie, sulla base di un interesse eccezionale dello Stato.

La concessione della cittadinanza italiana ad Alfie Evans si propone, infatti, al nostro sguardo come un atto di *biopolitica allo stato puro*, nel senso più *foucaultiano* possibile: come atto del *potere che garantisce la vita*. Anche se meglio dovremmo dire che "pretende retoricamente" di garantire la vita, in quanto avvalendosi di un forte impatto emotivo propone al livello simbolico una norma di protezione della vita che non può, in realtà, assicurare nella realtà dei fatti; una norma la cui possibile normalità (generalizzabilità) è contraddetta dalle stesse caratteristiche dell'atto di concessione della cittadinanza ex art. 9, co. 2, tipicamente eccezionale, extraordinario e singolare. Irrompendo sulla scena come supremo attore biopolitico, il governo contraddice apertamente e svuota di significato quella necessaria e imprescindibile dimensione della norma del biodiritto, di quel diritto *leggero* e *gentile* che affida la tutela del caso singolo non al potere esecutivo, ma alla giurisdizione. La dimensione in cui viene affrontato l'*hard case* che ha origine nello spezzarsi di un rapporto solidale e condiviso tra medici curanti e genitori responsabili del bambino di fronte ad una prospettiva di fine vita e di accanimento terapeutico non è più quella del biodiritto, ma quella biopolitica del caso singolo.

Biopolitica del caso singolo che ha a che fare tanto con la qualificazione dell'interesse, quanto con lo strumento in quanto tale, nella misura in cui l'atto di concessione della cittadinanza costruisce una tappa di quel "discorso sulla cittadinanza" (per dirlo con Pietro Costa) che ogni società sviluppa per rappresentare l'individuo ed il suo rapporto con l'ordine giuridico: la *ratio* relativa alle concezioni identitarie della comunità politica di riferimento e degli elementi che ne definiscono l'appartenenza, infatti, non discende solo dalle regole di carattere generale, ma anche – in un certo senso a maggior ragione – dall'atto politico, pur singolare, che esprime direttamente, e qualifica, l'*interesse dello Stato* ad annoverare tra i propri cittadini una determinata persona.

Secondo il comunicato del governo che annuncia la decisione presa dal Consiglio dei ministri, il conferimento della cittadinanza è stato deliberato il 24 aprile in quattro minuti di seduta (con inizio alle 15.12 e termine alle 15.16) "*in considerazione dell'eccezionale interesse per la Comunità nazionale ad assicurare al minore ulteriori sviluppi terapeutici, nella tutela di preminenti valori umanitari che, nel caso di specie, attengono alla salvaguardia della salute*". Con la medesima data nel sito del Quirinale (sezione Atti firmati, non normativi, deliberati dal consiglio dei ministri) appare menzione del "D.P.R. 24/04/2018, Conferimento della cittadinanza italiana al minore Alfie Evans, nato a Liverpool (Gran Bretagna) il 9 maggio 2016, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91".

Dal punto di vista del rispetto della procedura, le comunicazioni disponibili (alla data dell'8 giugno il decreto di conferimento della cittadinanza non risulta ancora pubblicato) risultano quanto meno approssimative, sia riguardo alla previsione dell'iniziativa concertata tra ministri degli esteri e dell'interno – documentata dalla Farnesina, ma non dal comunicato del Consiglio dei ministri che fa riferimento alla proposta del solo Ministro dell'interno Minniti –, sia in ordine al parere del Consiglio di Stato, che dovrebbe comunque essere stato acquisito tra la delibera del governo e l'emanazione del decreto presidenziale. Si tratta di due passaggi significativi del procedimento: il concerto con il ministro degli esteri in quanto, insieme alla necessaria delibera dell'organo collegiale di governo, di-

Downloaded from www.biodiritto.org.
ISSN 2284-4503

stingue il procedimento per la c.d. *naturalizzazione straordinaria* dalle ipotesi di naturalizzazione su istanza in base alla residenza continuativa ai sensi del primo comma dell'art. 9; il parere del Consiglio di stato in quanto corrisponde all'apprezzamento dei limiti di legittimità che vanno individuati anche in presenza di una discrezionalità politica ampia come quella postulata dalle fattispecie dei meriti individuali e dell'interesse dello stato.

Dal punto di vista del contenuto, ad indicare le ragioni poste a fondamento del provvedimento sono evocati la necessità di "ulteriori sviluppi terapeutici" da garantire al minore e "preminenti valori umanitari (…) che attengono alla salvaguardia della salute", che andrebbero a qualificare in questi termini l'eccezionale interesse della *Comunità nazionale* (da segnalare il ricorso a tale inusuale espressione, in luogo di "Stato": quasi che possa apparire più coerente ai valori umanitari chiamati in campo). Si avverte chiaramente uno scarto tra il *focus* comunicativo e la profilatura del rapporto intersoggettivo tra lo stato ed il suo nuovo cittadino: attraverso il comunicato siamo portati a vedere soprattutto il piccolo Alfie nella drammaticità della sua fragile esistenza malata, anche se il presupposto dell'atto è l'affermazione di un interesse eccezionale dello Stato e se ciò che attiva il provvedimento non è il bisogno di Alfie, ma il fatto che rispondere e farsi carico del suo bisogno corrisponda ad un apprezzamento di ordine politico di tale interesse. L'inclusione di Alfie Evans nella comunità nazionale italiana è e resta espressione di una suprema ed individualizzata discrezionalità, che induce a chiedersi sia cosa abbia reso il bisogno di quel bambino per il governo italiano allora in carica – ricordiamo, nella peculiare condizione di governo dimissionario a seguito delle elezioni del 4 marzo – così speciale e così diverso da qualsiasi altro, e cosa quel governo abbia ritenuto di poter offrire per il tramite del conferimento delle cittadinanza in termini di risposta a quel bisogno.

Gli effetti – non meramente simbolici e retorici – del provvedimento sembrerebbero diretti all'attivazione di una protezione diplomatica del cittadino (divenuto) italiano nei confronti dello stato britannico al fine di ottenerne il trasferimento in Italia, dove la copertura finanziaria per le cure che fossero prestate al bambino in strutture del servizio sanitario nazionale sarebbe garantita dal medesimo servizio.

In questo quadro complessivo, è evidente che la concessione della cittadinanza propone una dinamica concorrenziale nei confronti dello stato di cittadinanza originaria del bambino, rivendicando all'Italia una migliore capacità di salvaguardia della salute o almeno di valori umanitari. Se questo è indubbiamente il messaggio proclamato sul piano retorico, ben diverso resta il piano della realtà. Anche a prescindere dalle perplessità che derivano dalla sostanziale pretermissione della considerazione del principio internazionalistico della cittadinanza effettiva – che per Alfie Evans, nonostante la doppia cittadinanza acquisita dal 24 aprile, resta quella del Regno Unito – e dai limiti alla stessa possibilità di agire la protezione di un proprio cittadino contro l'altro stato di cui pure il soggetto abbia la cittadinanza (Convenzione dell'Aja del 1930 in materia di doppia cittadinanza), l'attivazione dei canali diplomatici in favore del cittadino italiano avrebbe forse avuto una qualche possibile efficacia se gli ostacoli al trasferimento del bambino in Italia fossero stati posti a livello governativo ed avessero potuto essere affrontati in un confronto a livello degli esecutivi dei due paesi (come quello peraltro ricercato dal ministro Alfano anche prima della concessione di cittadinanza, in un incontro con il suo omologo britannico Boris Johnson: si veda il comunicato

Downloaded from www.biodiritto.org.
ISSN 2284-4503

della Farnesina del 18 aprile). Nessuna interferenza, invece, può provenire dal livello di azione dell'esecutivo rispetto alle autonome decisioni dell'autorità giudiziaria britannica intervenute nella vicenda di Alfie Evans e risultate preclusive del suo trasferimento in Italia.

Downloaded from www.biodiritto.org.
ISSN 2284-4503